



MISURA B2

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA' E IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA' DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE Triennio 2022-2024/FNA 2022-Esercizio 2023.

LINEE GUIDA APPROVATE DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI IN DATA 21.04.2023 (Rif. Delibera di Giunta Regionale n. XI/7751 del 23.12.2022);

Importo stanziato a favore dell'Ambito di Gallarate per l'anno 2023: €. 485.108,00, di cui €. 24.255,40 per Voucher (pari al 5% del Fondo assegnato).

ART. 1 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti dalle DGR sopra richiamata a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (Misura B2), si caratterizzano come interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Le azioni di cui alla Misura B2 sono attuate dall'Ambito territoriale, previa valutazione multidimensionale e predisposizione del Progetto individuale; non costituiscono interventi di sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantita nell'area sociale.

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

Sono destinatari della presente Misura le persone, residenti nei Comuni dell'Ambito, in possesso di tutti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- cittadinanza italiana o degli stati appartenenti all'Unione Europea ovvero extracomunitaria con possesso di regolare titolo di soggiorno;
- qualsiasi età, al domicilio, che evidenzino gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettano significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;
- possesso di ISEE sociosanitario con valore non superiore a €. 25.000,00 e, in caso di minori, ISEE ordinario ovvero ISEE minorenni, non superiore ad € 40.000,00 rilasciati ai sensi del DPCM n. 159/2013; per il solo intervento denominato "assegno per l'autonomia" è ammesso un valore ISEE sociosanitario <= a € 30.000,00;
- condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 (l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento; la relativa certificazione dovrà essere depositata entro e non oltre il termine di scadenza del bando 31/05/2023, pena la non ammissibilità della domanda) **Oppure** essere beneficiario dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge 508/1988.



Di seguito si elencano i casi di incompatibilità e compatibilità alla Misura B2:

INCOMPATIBILITA'	• i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019; • accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali socio-sanitarie o sociali (RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); • Misura B1; • contributo da risorse progetti di vita indipendente – PRO.VI – per onere assistente personale regolarmente impiegato; • ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; • presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n.7769/2018; • Home Care premium / INPS HCP
COMPATIBILITA'	• interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD); • interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare; • ricovero ospedaliero e/o riabilitativo; • ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni; • sostegni Dopo di Noi*; • Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex L.R. n. 15/2015*;

* La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.

ART. 3 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Per assicurare una presa in carico globale della persona con problematiche sociosanitarie e per evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale; essa potrà essere effettuata in modo integrato tra ASST e Comuni.

Per la valutazione oltre ad una analisi della condizione familiare, abitativa e ambientale della persona, dovranno essere utilizzate le scale ADL, IADL e Triage.

In presenza di minori dagli 0 ai 14 anni potrà essere utilizzata, per valutare l'intensità del bisogno assistenziale, una scala di valutazione dedicata.

Si precisa che la valutazione potrà avvenire anche mediante modalità da remoto e tramite il coinvolgimento del "sistema di cura" della persona con gravissima disabilità - MMG/PDL/Caregiver familiare, Erogatore ADI, Centri specialistici di riferimento - nell'acquisizione ed elaborazione di tutte le informazioni utili al compimento della valutazione.

In assenza di variazioni della situazione riferita alla precedente edizione della Misura, potrà essere utilizzata la valutazione multidimensionale dell'anno precedente.



ART. 4 - PROGETTO INDIVIDUALE

Dovrà essere predisposto un Progetto individuale che contenga:

- l'**esito della valutazione sociale e/o multidimensionale** della persona;
- la **declinazione per ogni dimensione di vita** della persona (salute, istruzione/formazione, lavoro, mobilità, casa, socialità e interventi vari/servizi già in atto o da attivare);
- gli **obiettivi realizzabili e/o percorribili** in termini di qualità della vita della persona disabile/anziana non autosufficiente e del suo nucleo familiare;
- l'individuazione del caregiver familiare (nominativo) e la descrizione delle **prestazioni assicurate** dal caregiver familiare e/o personale di assistenza regolarmente assunto;
- la descrizione delle **prestazioni assicurate** dal personale di assistenza regolarmente impegnato da sostenere con il Buono previsto dalla Misura;
- la descrizione delle **prestazioni assicurate da enti/imprese qualificate** tramite i voucher sociali;
- la definizione degli **interventi da sostenere con il Buono** previsto nel caso di **progetti di vita indipendente**, per i quali vanno altresì specificate le fondamentali caratteristiche qualificanti;
- la descrizione degli interventi da sostenere con il **Voucher sociale per minori** con disabilità;
- il **valore ISEE** considerato ai fini della misura;

Il Progetto dovrà contenere altresì, in una logica di budget di cura e di presa in carico della persona, l'indicazione di altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali:

- Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
- Assistenza domiciliare integrata (ADI)
- Periodi di sollievo (ricoveri di sollievo)
- Altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici e privati (per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo DOPO DI NOI).

Il Progetto dovrà essere sottoscritto da:

- persona/famiglia o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- Un Referente dell'Ambito.

In caso di valutazione congiunta con l'Equipe dell'ASST, il Progetto sarà sottoscritto anche dal Rappresentante dell'ASST e dal Responsabile del Caso (*case manager*).

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEGLI INTERVENTI

Il valore economico degli interventi potrà essere determinato, secondo quanto previsto nei punti successivi per ciascuna azione, tenendo conto dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

1. Situazione economica
2. Carico di cura



e con le seguenti modalità:

1) **Situazione economica:** punteggio massimo - 31

Valore ISEE socio-sanitario	Valutazione	Punteggio
	ISEE da 0,00 a 2.500,00 euro	31
	ISEE da 2.500,01 a 5.000,00 euro	27
	ISEE da 5.000,01 a 8.000,00 euro	23
	ISEE da 8.000,01 a 14.000,00 euro	17
	ISEE da 14.000,01 a 20.000,00 euro	7
	ISEE Superiore a 20.000,00 euro	0

In caso di minori: Valore ISEE Ordinario ovvero minorenni	Valutazione	Punteggio
	ISEE da 0,00 a 5.000,00 euro	31
	ISEE da 5.000,01 a 10.000,00 euro	27
	ISEE da 10.000,01 a 18.000,00 euro	23
	ISEE da 18.000,01 a 28.000,00 euro	17
	ISEE da 28.000,01 a 34.000,00 euro	7
	ISEE da 34.000,01 a 40.000,00 euro	0

2) **Carico di cura:** punteggio massimo – 69

Carico di cura	Valutazione	Punteggio
	Presenza/assenza di reti familiari	Da 0 a 33
	Intensità del bisogno assistenziale	Da 0 a 36

Il punteggio dell'elemento 2) "Carico di cura" verrà determinato a seguito della valutazione multidimensionale integrata tra Comune e A.S.S.T.

Il punteggio complessivo finale, derivante dalla somma tra la situazione economica e il carico di cura, determinerà:

- il posizionamento del beneficiario in graduatoria;
- la definizione dell'importo del buono relativo all'intervento A (Buono mensile caregiver familiare).

punteggio complessivo finale
Da 91 a 100
Da 71 a 90
Da 41 a 70
Da 21 a 40
Fino a 20



ART. 6 - INTERVENTI E VALORI

Gli interventi di sostegno denominati “BUONI” (Punti A, B, C) sono alternativi e non cumulabili (l’uno esclude l’altro), è possibile però richiedere cumulativamente i sostegni denominati “VOUCHER” (Punti D e E).

A. BUONO SOCIALE MENSILE CAREGIVER FAMILIARE

<i>Caratteristiche finalità</i>	finalizzato a compensare, sostenere le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare così come individuato dall’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 (vedi nota in calce al documento)
<i>Entità del contributo mensile</i>	Un importo compreso tra € 100,00 e € 300,00
<i>Compatibilità/Incompatibilità con altre misure</i>	Vedasi ART. 2 delle presenti linee guida

Il valore economico del buono sociale mensile è determinato in relazione al punteggio complessivo finale conseguito di cui al precedente art. 5:

punteggio complessivo finale	Valore economico del buono sociale mensile
Da 91 a 100	Euro 300,00
Da 71 a 90	Euro 250,00
Da 41 a 70	Euro 200,00
Da 21 a 40	Euro 150,00
Fino a 20	Euro 100,00

In caso di frequenza di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali, il buono sarà ridotto come dettagliato nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DI FREQUENZA	RIDUZIONE DEL BUONO
FULL TIME	il buono sarà ridotto nella misura del 50%
PART TIME (fino a 20 ore settimanali)	il buono sarà ridotto nella misura del 30%

B. BUONO SOCIALE MENSILE PER PERSONALE DI ASSISTENZA REGOLARMENTE IMPIEGATO.

<i>Caratteristiche finalità</i>	finalizzato al sostegno delle spese di retribuzione per personale di assistenza assunto con regolare contratto
<i>Entità del contributo mensile</i>	un importo compreso tra € 250,00 e € 600,00
<i>Compatibilità/incompatibilità con altre misure</i>	Vedasi ART. 2 delle presenti linee guida

Fermo restando il punteggio complessivo finale conseguito ai fini della graduatoria, **il valore economico del buono sociale mensile** è determinato in base al numero di ore di lavoro previste dal contratto di assunzione:



Ore contratto	Valore economico del buono sociale mensile
Personale di assistenza convivente (24/24 h)	Euro 600,00
Da 30 a 40 ore settimanali	Euro 500,00
Da 19 a 29 ore settimanali	Euro 350,00
Fino a 18 ore settimanali	Euro 250,00

In caso di frequenza di unità di offerta semiresidenziali, sociosanitarie o sociali, il buono sarà ridotto come dettagliato nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DI FREQUENZA	RIDUZIONE DEL BUONO
FULL TIME	il buono sarà ridotto nella misura del 50%
PART TIME (fino a 20 ore settimanali)	il buono sarà ridotto nella misura del 30%

C. BUONO SOCIALE MENSILE – ASSEGNO PER L'AUTONOMIA

<i>Caratteristiche finalità</i>	finalizzato a sostenere progetti di vita indipendente a favore di persone maggiorenni che intendano realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza supporto di caregiver familiare ma con l'ausilio di un assistente personale autonomamente scelto e impiegato con regolare contratto. I progetti dovranno riguardare la definizione di percorsi per consentire l'esercizio e lo sviluppo dell'autodeterminazione e il miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità. Il progetto deve prevedere l'assunzione di personale con regolare contratto di lavoro e le azioni individuate. Tali azioni possono riguardare tutti gli ambiti di vita della persona e nello specifico attività: - di cura della persona (igiene, vestizione, alimentazione, mobilitazione) - di cura dell'ambiente domestico e di vita (organizzazione dell'abitazione, abbigliamento, preparazione pasti, commissioni e disbrigo pratiche) - di supporto in ambito lavorativo e/o formativo - che favoriscano le uscite, l'inclusione sociale, la partecipazione ad attività sportive e del tempo libero.
<i>Entità del contributo mensile</i>	fino ad un importo massimo di € 800,00 (secondo quanto previsto dal Progetto Individuale)
<i>Compatibilità/Incompatibilità con altre misure</i>	Vedasi ART. 2 delle presenti linee guida



Il valore economico del buono sociale mensile (Assegno per l'Autonomia) a sostegno della vita indipendente è determinato in relazione al progetto personalizzato di vita indipendente.

D. VOUCHER SOCIALE A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA'

<i>Caratteristiche finalità</i>	finalizzato a sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psico-fisico. Il presente voucher non può finanziare attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre/post o attività di trasporto.
<i>Entità del contributo annuale</i>	fino ad un massimo di € 800,00 (secondo Progetto Individuale)
<i>Compatibilità/Incompatibilità con altre misure</i>	Vedasi ART. 2 delle presenti linee guida

E. VOUCHER SOCIALE A FAVORE DI ADULTI/ANZIANI

<i>Caratteristiche finalità</i>	Finalizzato a sostenere interventi che favoriscano il benessere psicofisico e sostengano la vita di relazione di adulti e anziani con disabilità con appositi progetti di natura socializzante e/o di supporto al caregiver.
<i>Entità del contributo annuale</i>	fino ad un massimo di € 800,00 (secondo Progetto Individuale)
<i>Compatibilità/Incompatibilità con altre misure</i>	Vedasi ART. 2 delle presenti linee guida

ART. 7 - PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficio è assegnato in via prioritaria a coloro che non hanno sostegni integrativi di carattere assistenziale, erogati da enti pubblici o privati o da enti previdenziali finalizzati alla frequenza presso unità d'offerta semi-residenziali, socio-sanitarie o sociali (anche di natura sperimentale).

ART. 8 – CONTINUITA'

Possono presentare domanda di continuità, le persone beneficiarie nell'annualità precedente del buono Misura B2 – “personale di assistenza regolarmente impiegato”, previa verifica del mantenimento dei requisiti.

L'Ambito vincolerà una parte delle risorse assegnate per la copertura delle mensilità di competenza dell'Esercizio 2023.

ART. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO

Il beneficio decade a seguito della perdita di uno o più requisiti d'accesso o a seguito del decesso del beneficiario. Il buono sarà riconosciuto per la mensilità in corso. Se il decesso



avviene prima della valutazione multidimensionale e della stipula del Progetto individuale non si ha diritto al beneficio. Il beneficiario o il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano determinare la modifica o la perdita del diritto alla concessione del beneficio.

Si precisa che nel caso di cambio di residenza del beneficiario della Misura B2 (persona ammessa e **finanziata**) nell'annualità in corso, in altro Comune/Ambito lombardo, l'Ambito di Gallarate manterrà la competenza amministrativa degli interventi e dei benefici già assegnati anche in caso di trasferimento di residenza della persona con disabilità in altro territorio della Regione Lombardia. In caso di trasferimento della residenza della persona con disabilità in altra Regione, l'erogazione del Buono e dei Voucher verrà interrotta.

ART. 10 - REVOCA DEL BENEFICIO

Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati o del mancato rispetto del Progetto individuale, l'Ufficio di Piano procederà alla revoca del beneficio ed all'eventuale recupero delle quote indebitamente ricevute.

ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI TITOLI

Le domande, redatte su apposito modulo e corredate da:

- verbale attestante la condizione per il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988 ovvero certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 (qualora in attesa di definizione dell'accertamento, la relativa certificazione dovrà essere depositata entro e non oltre il termine di presentazione delle domande, pena la non ammissibilità alla Misura). La documentazione dovrà essere nella versione "integrale" priva di "omissis".
- Ai soli fini della valutazione multidimensionale, la documentazione sanitaria recente o comunque dell'ultimo anno (es. referti visite mediche, ricoveri ospedalieri...ed ogni altra documentazione sanitaria si ritenga di voler allegare).

Le domande per l'Esercizio 2023 devono essere presentate al Comune di residenza

dal 02.05.2023 al 31.05.2023

ART. 12 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI TITOLI

Il beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo all'approvazione della graduatoria di riferimento che avverrà entro il 30 giugno di ogni anno solare o primo giorno lavorativo successivo per 12 mensilità, previa conclusione di:

- valutazione multidimensionale;
- collocamento utile in graduatoria;
- sottoscrizione del "Progetto individuale" (entro i successivi 60 gg dall'approvazione della Graduatoria);
- sottoscrizione del Progetto individuale relativo ai Voucher (entro il 31 dicembre).



Ai fini dell'approvazione delle graduatorie distrettuali ogni Comune, raccolte le domande, valutati i requisiti ed effettuati controlli, procederà alla valutazione multidimensionale (anche in raccordo con ASST) ed a trasmetterne entro il 15 giugno gli esiti all'Ufficio di Piano per gli adempimenti conseguenti.

L'ufficio di Piano predisporrà le seguenti graduatorie distrettuali:

- GRADUATORIA ANZIANI/ADULTI CON DISABILITA'
- GRADUATORIA MINORI DISABILI

L'ufficio di Piano, previo l'accantonamento dei fondi per:

- garantire la **continuità** delle domande di personale di assistenza regolarmente impiegato, beneficiarie dell'edizione precedente;
- l'erogazione di **Voucher Anziani/Adulti e Minori** con disabilità pari al 5% del Fondo FNA assegnato (€ 24.255,40) di cui l'85% (€ 20.617,09) da destinare ai Minori con disabilità ed il 15% (€ 3.638,31) per gli Anziani/Adulti con disabilità;

provvederà a distribuire le risorse residue applicando le seguenti percentuali per ogni graduatoria:

- GRADUATORIA ANZIANI/ADULTI CON DISABILITA' 85% (di cui € 19.200,00 da destinare ad "assegno per l'autonomia");
- GRADUATORIA MINORI DISABILI 15%

Le graduatorie saranno redatte tenendo conto del punteggio complessivo più alto ottenuto da ciascuna domanda pervenuta a seguito della valutazione come previsto nell'Art.5. In caso di parità di punteggio nello stilare le graduatorie, si rispetterà il seguente ordine di priorità:

1. Valore ISEE minore
2. Persona di età anagrafica maggiore

Successivamente alla definizione delle graduatorie, in presenza di fondi residui, l'Ambito previa comunicazione a Regione Lombardia e verificata da parte di ATS la correttezza del primo avviso emanato circa il rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione regionale, ha la possibilità di una riapertura del bando mediante un nuovo avviso pubblico.

Il nuovo avviso dovrà contenere i medesimi strumenti previsti dal primo bando e il contributo che non potrà realizzarsi su 12 mesi, verrà riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione del secondo avviso sino al 30 giugno dell'anno successivo (2024).

La liquidazione del contributo sarà effettuata dall'Ufficio di Piano di norma con cadenza trimestrale posticipata.

Si specifica che:

- per il "Buono sociale mensile per personale di assistenza regolarmente impiegato" e il "Buono sociale mensile - Assegno per l'Autonomia", la liquidazione verrà effettuata dall'Ufficio di Piano solo a seguito della ricezione della copia delle ricevute del



pagamento dei contributi previdenziali effettuati a favore del personale regolarmente assunto per il tramite dei Case Manager di riferimento;

- per i Voucher, la liquidazione verrà effettuata dall'Ufficio di Piano solo a seguito della ricezione, per il tramite del Case manager di riferimento, della copia delle ricevute di pagamento per servizi/prestazioni.

ART. 13 - CONTROLLI

L'Ufficio di Piano effettuerà controlli a campione dei beneficiari presi in carico nell'anno di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee guida, si rimanda alla Delibera di Giunta Regionale di riferimento.

NOTA:

Definizione caregiver familiare:

(**) Il caregiver familiare, così come individuato dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 e dalla L.R. n. 23 del 30 novembre 2022 è "è riconosciuto quale soggetto volontario che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita ed opera in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale (PAI), assistendola e supportandola, in particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione di pratiche amministrative".